

Dal 1° Gennaio 2013 arrivano sanzioni per chi metterà in commercio shopper per l'asporto merci non rispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della Legge 24 Marzo 2012, n. 28 “ **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale** ”. Lo ha stabilito il comma 19, dell'art. 34, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha modificato il comma 4 dell'articolo 2 del Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28, anticipando di un anno l'entrata in vigore delle sanzioni per la vendita di sacchetti per la spesa non conformi a quanto previsto dalla Legge 28/2012.



Si rammenta che l'art. 2, comma 1, della Legge n. 28/2012, di conversione del Decreto Legge n. 2/2012, aveva già stabilito che dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) gli unici sacchetti per l'asporto merci che possono circolare sono di due tipi:

a) monouso biodegradabili e compostabili realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI 13432:2002;

b) riutilizzabili realizzati con altri polimeri con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (se destinati all'uso alimentare) e 100 micron (se destinati ad altri usi), o con maniglia interna e di spessore superiore ai 100 micron (se destinati all'uso alimentare) e 60 micron (se destinati ad altri usi).

Il divieto di utilizzo però non era assistito da un corrispondente apparato sanzionatorio, poiché, secondo quanto stabilito al comma 4, del citato articolo 2, le sanzioni si sarebbero dovute applicare solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, di fatto depotenziando la norma.

Ora, a seguito della modifica introdotta dal Decreto Legge n. 179/2012, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste scatterà con un anno di anticipo, costringendo gli operatori ad adeguarsi rapidamente a un dettato normativo peraltro già pienamente in vigore.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da **2.500,00 a 25.000,00** euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Testo vigente dell'art. 2 “Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente” della Legge 24 Marzo 2012, n. 28 :

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le associazioni dei produttori.

4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **2.500** euro a **25.000** euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».